



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
QUARTA SEZIONE CIVILE

La Corte D'Appello di Venezia, in persona dei magistrati:

dott. Marco Campagnolo	Presidente
dott. Elena Rossi	Consigliere
dott. Gianluca Bordon	Consigliere estensore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di rinvio iscritto al n. [REDACTED] R.G. promossa da [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), assistito e difeso dall'Avvocato domiciliatario LUIGI MIGLIACCIO, con studio in Piazza Cavour n. 139, Napoli

ATTORE IN RIASSUNZIONE - GIÀ APPELLANTE

contro

MINISTERO DELL'INTERNO (C.F. 80202230589), contumace

CONVENUTO IN RIASSUNZIONE - GIÀ APPELLATO

e con l'intervento del

PROCURATORE GENERALE

OGGETTO: giudizio di rinvio a seguito dell'ordinanza della Corte di Cassazione, sez. L, 4 novembre 2021, n. 31753

CONCLUSIONI DELL'ATTORE IN RIASSUNZIONE: in via istruttoria, con riserva di ampliamento, ci si riporta alle richieste già avanzate nell'appello n. 1249/18rg., che si abbiano qui per riportate e trascritte e che si reiterano nel presente giudizio, e in ossequio al dictum giudiziale si chiede disporre l'acquisizione di informativa precisa e aggiornata sulla situazione di grave crisi umanitaria sussistente in Bangladesh, alla condizione di compressione dei diritti fondamentali cui



sono esposti i soggetti "rientranti" e la condizione sanitaria e climatica che inibisce l'accesso a standard di vita dignitosi.

CONCLUSIONI DEL P.G.: parere contrario

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. [REDACTED], proveniente dalla Repubblica del Bangladesh, ha riassunto il giudizio a seguito dell'ordinanza della Corte di Cassazione, sez. L, 4 novembre 2021, n. 31753, che ha annullato con rinvio la sentenza della Corte di Appello di Venezia 26 giugno 2019, n. 2699, richiedendo la concessione della protezione sussidiaria o quantomeno della protezione umanitaria.

2. Il Ministero dell'Interno, nonostante la notifica del 4 febbraio 2022, non si è costituito ed è stato dichiarato contumace. Il Procuratore Generale si è opposto all'accoglimento del ricorso.

3. La Corte d'Appello aveva respinto l'impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Venezia 25 gennaio 2018, che aveva rigettato l'opposizione avverso il provvedimento della Commissione Territoriale di Verona notificato il 18 novembre 2017. La Commissione aveva a sua volta negato il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria ex art. 14 del d.lgs. 251/2007 e della protezione umanitaria ex art. 5 d.lgs. 286/1998. La Corte di merito ha in particolare ritenuto non credibile, perché lacunoso e contraddittorio, il racconto circa una presunta persecuzione del richiedente protezione per la sua posizione di segretario comunale del partito BNP.



4. La Corte di Cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso attinenti alla protezione sussidiaria, ritenendo che la Corte di merito non avesse indicato le fonti da cui risulti che nella Repubblica del Bangladesh vi fosse una situazione di violenza diffusa e incontrollata, e ritenuto assorbito il terzo motivo sulla protezione umanitaria.

5. Nel giudizio di rinvio si applicano gli artt. 392 s. c.p.c., compreso l'art. 394, 3 co. c.p.c. Le motivazioni dell'annullamento della sentenza riguardano non la storia personale vissuta da [REDACTED] nel paese di origine – storia che è stata giudicata non credibile (v. motivazione della sentenza della Corte di Appello, fg 4) - ma la mancata indicazione delle fonti che hanno permesso di escludere che la Repubblica del Bangladesh versi in una situazione di violenza diffusa e incontrollata.

5.1 Le argomentazioni della Corte di Cassazione relative alla situazione del paese attengono alla protezione sussidiaria. Per l'art. 14 d.lgs. 19.11.07, n. 251, oltre la condanna a morte, la tortura e situazioni assimilabili (lett. a e b), costituisce danno grave per il riconoscimento della protezione sussidiaria: *"... la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale ..."* (lett. c). Il giudice deve accertare anche d'ufficio se effettivamente nel territorio la violenza indiscriminata, in presenza di conflitto armato, sia di intensità tale da far rischiare a chiunque vi si trovi di subire una minaccia grave alla vita o alla persona, senza che alcuna valutazione di non credibilità, che non riguardi l'indicazione dello Stato o regione di provenienza, possa essere di ostacolo a tale accertamento (cfr. Cass., sez. 1, ord. n. 13490 del 2020). Il conflitto armato interno, tale da



comportare minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile, ricorre in situazioni in cui le forze armate governative di uno Stato si scontrino con uno o più gruppi armati antagonisti, o nelle quali due o più gruppi armati si contendano tra loro il controllo militare di un dato territorio, purché il conflitto ascenda a un grado di violenza indiscriminata talmente intenso ed imperversante da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile rinvitato nella regione di provenienza corra il rischio descritto nella norma per la sua sola presenza sul territorio, tenuto conto dell'impiego di metodi e tattiche di combattimento che incrementano il rischio per i civili, o direttamente mirano ai civili; della diffusione, tra le parti in conflitto, di tali metodi o tattiche; della generalizzazione o, invece, localizzazione del combattimento; del numero di civili uccisi, feriti, sfollati a causa del combattimento (cfr. Cass., sez. 1, ord. n. 5675 del 2021; Cass., sez. 6-1, ord. n. 13806 del 2019 e Cass., sez., 6-1, ord. n. 13858 del 2018).

5.2 L'attuale situazione della Repubblica del Bangladesh esclude che sussistano i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria.

La Repubblica Popolare del Bangladesh è nata a seguito della guerra per l'indipendenza del 1971 e la conseguente separazione dal Pakistan occidentale. Il Bangladesh è uno Stato con gravi problemi economici e politici, periodicamente colpito da alluvioni, che aggiungono ulteriore disperazione in un territorio già povero, ma non un paese fuori controllo, in preda a violenza generalizzata e indiscriminata:

- *l'International Crisis Group* riporta¹ nel giugno 2022 di manifestazioni di protesta, dopo che il 6 giugno i membri del Bharatiya Janata Party (BJP) al potere in India avevano fatte dichiarazioni anti-

¹ <https://www.crisisgroup.org/crisiswatch>



Islamiche: una decina di organizzazioni islamiste hanno chiesto di boicottare i prodotti indiani. Continuano le tensioni fra il partito di governo Awami League e il principale partito di opposizione; sono stati arrestati decine di sospettati militanti jihadisti e ulteriori rifugiati Rohingya sono entrati nel paese. Il governo ha accusato la principale organizzazione dei diritti umani bangladese (Odhikar) di aver pubblicato "informazioni fuorvianti" e criticato il paese. Per comprendere le tensioni presenti in Bangladesh, occorre considerare che il sistema politico è caratterizzato da una forte contrapposizione fra due movimenti politici: la Lega Awami (AL), fondata dal padre dell'indipendenza nazionale, che si dichiara, laica e progressista, e il Partito nazionalista del Bangladesh (BNP), filo pakistano, antisocialista e alleato dei partiti islamisti. Il Jamaat-e-Islami (JI), conosciuto comunemente come Jamaat, è il principale partito religioso islamico alleato del BNP. Nel territorio del Bangladesh sono attivi alcuni importanti gruppi terroristici legati all'estremismo islamico. I più noti sono Harkat-ul-Jihad-al islami Bangladesh (HuJI-B) e Jamaatul Mujahideen Bangladesh (JMB). L'organizzazione terroristica pachistana Lashkar-i-Toiba (LiT), che ha un progetto di jihad globale. I Rohingya rappresentano un gruppo di fede musulmana, che risiede principalmente in Myanmar nello Stato di Rakhine, al confine con il Bangladesh, e che vivono in condizioni di forte povertà. La situazione è precipitata nell'estate 2017 per i molti villaggi distrutti e le decine di migliaia di morti a seguito di sistematici attacchi alla popolazione civile. Centinaia di migliaia di persone hanno di conseguenza cercato scampo proprio in Bangladesh. Note sono le precarie condizioni nei campi dove sono concentrati i profughi Rohingya. Il governo limita fortemente la loro libertà di movimento;



- nel recente rapporto pubblicato il 2 giugno 2022 sulla libertà religiosa² risulta che l'Islam è religione di Stato e che in risposta a ripetuti episodi di violenza anti indù avvenuti nell'ottobre 2021 il governo abbia condannato gli attacchi, fornito aiuti e maggiore sicurezza alle comunità indù e indagato oltre 20.000 persone.

[REDACTED] ha peraltro dichiarato alla Commissione Territoriale di essere musulmano. I musulmani sunniti costituiscono l'89 per cento della popolazione mentre gli indù rappresentano il 10 per cento;

- dal rapporto pubblicato il 12 aprile 2022 di *Human Rights* risulta che <<la costituzione del Bangladesh prevede una forma parlamentare di governo che consolida la maggior parte del potere nell'Ufficio del Primo Ministro. In un'elezione parlamentare del dicembre 2018, Sheikh Hasina e il suo partito Awami League hanno vinto un terzo mandato quinquennale consecutivo che l'ha mantenuta in carica come primo ministro. Secondo quanto riferito, queste elezioni non sono state considerate libere ed eque dagli osservatori a causa di irregolarità, tra cui il riempimento delle urne elettorali e l'intimidazione degli agenti elettorali e degli elettori dell'opposizione. Le forze di sicurezza che comprendono la polizia nazionale, le guardie di frontiera e le unità antiterrorismo come il Battaglione di azione rapida, mantengono la sicurezza interna e di frontiera ...>>³;

- nel rapporto di *Amnesty International* pubblicato il 29 marzo 2022 è specificato che << La libertà di espressione continua ad essere pesantemente limitata da leggi draconiane. ... Il Bangladesh è stato classificato settimo tra le nazioni più colpite da condizioni meteorologiche estreme negli ultimi 20 anni. Decine di milioni di

² <https://www.state.gov/reports/2021-report-on-international-religious-freedom/bangladesh/>

³ <https://www.state.gov/reports/2021-country-reports-on-human-rights-practices/bangladesh>



persone erano a rischio a causa dell'impatto devastante di frequenti cicloni, inondazioni, erosione e innalzamento del livello del mare, che hanno continuato a causare spostamenti.... >>⁴;

- dal più recente *report EASO* sul Bangladesh, peraltro risalente al dicembre 2017⁵, risultava che gli attentati fossero aumentati nel corso dell'ultimo anno. L'autorità pubblica aveva risposto con numerosi arresti di presunti terroristi e cooperando con la comunità internazionale nelle azioni di lotta contro la criminalità organizzata.

Nessuna delle fonti citate dalla difesa del ricorrente in riassunzione risale al 2022 e nessuna di esse fa riferimento a una situazione di violenza indiscriminata. Le fonti citate nella comparsa conclusionale rientrano tra quelle prese in considerazione e non portano a conclusioni diverse con riferimento ai presupposti della protezione sussidiaria.

6. Per l'art. 5, VI co. D.L.vo 25.7.98, n. 286, nella versione *ratione temporis* applicabile, il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno non possono essere adottati se ricorrono: "*seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano*". Per l'esame del motivo assorbito relativo alla protezione umanitaria appare necessario procedere alla comparazione tra le condizioni del paese di origine e l'attuale inserimento del richiedente nel tessuto socio economico italiano.

6.1 Secondo Cass., s.u., sent. n. 24413 del 9.9.21: "*[i]n base alla normativa del testo unico sull'immigrazione anteriore alle modifiche introdotte dal d.l. n. 113 del 2018, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, occorre operare una valutazione comparativa tra*

⁴ <https://www.amnesty.org/en/location/asia-and-the-pacific/south-asia/bangladesh>

⁵ <https://euaa.europa.eu/coi-publications>: mancano più recenti pubblicazioni



la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine e la situazione d'integrazione raggiunta in Italia, attribuendo alla condizione del richiedente nel paese di provenienza un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nella società italiana, fermo restando che situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel paese originario possono fondare il diritto alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione in Italia; qualora poi si accerti che tale livello è stato raggiunto e che il ritorno nel paese d'origine renda probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare tali da recare un "vulnus" al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, per riconoscere il permesso di soggiorno".

Sempre in tema di protezione umanitaria, la Corte di Cassazione ha di recente affermato:

- che, ad eccezione delle ipotesi di radicale incertezza sull'identità o nazionalità stessa del richiedente, la ritenuta non credibilità del racconto della vicenda personale, non è di ostacolo al riconoscimento della protezione, dovendosi apprezzare le conseguenze del rimpatrio sulla base delle condizioni generali del Paese di origine correlate alla posizione individuale (Cass., sez. 1, ord. n. 41778 del 2021). La valutazione comparativa" tra il livello di integrazione raggiunto in Italia e la situazione del Paese d'origine prescinde al giudizio di credibilità del richiedente asilo formulato al diverso fine del riconoscimento delle due forme di protezione cd. "maggiori" (Cass., sez. 3, ord. n. 19045 del 2022);
- che, se vi è un forte radicamento sul territorio del richiedente asilo, nel giudizio di comparazione tra le condizioni di vita nel paese



d'accoglienza e quelle nel paese d'origine, queste ultime assumono una rilevanza proporzionalmente minore: segnatamente, non rileva se le condizioni del paese d'origine siano tali da determinare oggettivamente la lesione dei diritti fondamentali, ma se tale effetto si produca con il rimpatrio, in relazione al divario tra ciò che il migrante ha conseguito in Italia e ciò che irrimediabilmente perderebbe ritornando nel paese natio (Cass., sez. 1, ord. n. 677 del 2022);

- che la condizione d'integrazione *sociale e lavorativa dello straniero richiedente può esser provata anche "dallo svolgimento di un tirocinio formativo e dalla frequentazione di un corso scolastico, non assumendo alcun rilievo il fatto che tali attività siano state svolte all'interno del percorso di accoglienza"* (Cass., sez. 1, sent. n. 23571 del 2022) e *"dal reperimento di un'occupazione lavorativa con contratto a tempo determinato"* (Cass., sez. 1, ord. n. 34095 del 2021). Non è necessario un pieno inserimento nel contesto sociale ma *"ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile, in ipotesi, attraverso la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua italiana o di partecipazione ad attività di volontariato nonché di contratti di lavoro anche a tempo determinato"* (Cass., 3, ord. n. 21240 del 2020).

Ne consegue che per un oramai consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità anche un discreto d'inserimento sociale, documentato anche attraverso la conclusione di contratti di lavoro di durata limitata del tempo, può essere dirimente perché la valutazione comparativa viene comunemente svolta rispetto a paesi dove il rispetto dei diritti civili e sociali e la tutela dei diritti dei lavoratori non è comparabile con quella che assicurabile in Italia. Inoltre la valutazione comparativa, per tutti i casi in cui manchi l'attendibilità, di fatto prescinde dalla non credibile storia personale e tiene conto unicamente



delle condizioni generali del paese di origine. L'approfondimento della condizione personale nel paese di origine presuppone un comportamento collaborativo con il rilascio di dichiarazioni credibili.

6.2 Attivando i propri poteri d'ufficio, la Corte ha espressamente richiesto con ordinanza 8 giugno 2022 il deposito di documentazione aggiornata attestante la condizione lavorativa e l'inserimento sociale in Italia. Con riferimento al livello d'integrazione sono state depositate le C.U. 2020 e 2021 con redditi di euro 2.049,77 ed euro 3.412,07.

Ricorrono le condizioni per il riconoscimento della protezione umanitaria perché [REDACTED] ha documentato un discreto livello d'integrazione in Italia, grazie ad attività lavorative che gli consentono di condurre una vita dignitosa e migliore di quella che presumibilmente potrebbe avere nel paese di origine. Nel 2018 la Repubblica del Bangladesh si ritrovava in 135° posizione⁶ e nel 2021 in 129° posizione⁷ per indice di sviluppo umano (indicatore di sviluppo macroeconomico per valutare la qualità della vita). La pandemia da covid-19 ha esacerbato le disuguaglianze in Bangladesh, facendo cadere nuovamente in povertà milioni di persone che ne erano uscite. La quota di bangladesi che vive sotto la soglia di povertà nazionale è salita da circa il 25 al 40 per cento⁸. Le stesse modalità del percorso immigratorio prescelto, per i forti rischi che comportano, depongono per il tentativo della persona di sottrarsi a una situazione socio-economica di emarginazione e sofferenza. La prognosi sulla possibilità che [REDACTED] in caso di rimpatrio, possa mantenere un livello di vita simile a quello conseguito in Italia è negativa.

⁶ Cfr. <https://it.db-city.com/Paese--Indice-di-sviluppo-umano>

⁷ Cfr. List of countries by Human Development Index - Wikipedia

⁸ Cfr. <https://www.internazionale.it/notizie/2021/03/30/bangladesh-indipendenza-economia-democrazia> "I cinquant'anni del Bangladesh tra successi economici e disastri politici - *The Economist*, Regno Unito - 30 marzo 2021



7. Le spese processuali dei precedenti gradi di merito, del giudizio di cassazione e del giudizio di rinvio possono essere compensate, tenuto conto del momento in cui sono maturate le condizioni che giustificano la protezione umanitaria e della complessa evoluzione del contesto normativo e giurisprudenziale con riferimento a questa specifica forma di protezione.

P.Q.M.

La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio promosso da [REDACTED] [REDACTED] nei confronti del MINISTERO DELL'INTERNO, così dispone:

1. In accoglimento dell'opposizione avverso il provvedimento della Commissione Territoriale di Verona notificato il 18 novembre 2017, dispone il rilascio, in favore di [REDACTED] [REDACTED] del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie ex art. 5, comma 6 d.lgs. 286/1998;

2. compensa le spese processuali dei precedenti gradi di merito, del giudizio di cassazione e del giudizio di rinvio.

Venezia, 21 settembre 2022

Il Consigliere estensore
dott. Gianluca Bordon

Il Presidente
dott. Marco Campagnolo

